



CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Catanzaro

- Associazione di promozione sociale -

Via Case Arse, n. 29 - 88100 Catanzaro - tel. 0961 727929 - C.F. n. 97020360794

STATUTO

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data: 24 Novembre 2006
Riveduto e corretto in data: 23 Marzo 2007

Titolo I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1- L'Associazione "Club Alpino Italiano - Sezione di Catanzaro" già costituita, mediante approvazione del suo Statuto in data 28.06.1991, assume la valenza ed il ruolo istituzionale di Associazione di Promozione Sociale riconoscendone motivazioni ed intenti, nel rispetto della legge 7 dicembre 2000 n. 383, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2000 n. 300.

La sua nuova denominazione è : "CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI CATANZARO - Associazione di Promozione Sociale" (abbreviato in C.A.I. di Catanzaro).

L'associazione, in seguito denominata Sezione, ha sede legale in Catanzaro, Via Case Arse n. 29, svolge attività di utilità sociale senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati; la sua durata è illimitata.

Gli eventuali utili non possono, in nessun caso, essere ripartiti fra i Soci, anche in forme indirette.

Art.2 - La Sezione è struttura periferica del CLUB ALPINO ITALIANO, di cui fa parte a tutti gli effetti, è soggetto di diritto privato dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale; si rapporta al Raggruppamento Regionale CAI Calabria ed uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.A.I.

Lo stemma della Sezione è quello del C.A.I. nazionale, in conformità a quanto previsto al Titolo I - Capo II del Regolamento Generale.

Lo stendardo della Sezione, è azzurro e reca al centro lo stemma del C.A.I. in alto la scritta in oro CLUB ALPINO ITALIANO, ed in basso la scritta in oro SEZIONE DI CATANZARO.

Lo stendardo potrà intervenire a cerimonie e manifestazioni soltanto in seguito ad una delibera del CD o del Presidente di Sezione.

Titolo II
FINALITA'

Art.3 -L'associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo, in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, la loro frequentazione consapevole e la tutela del loro ambiente naturale.

Per conseguire tali finalità provvede :

- Alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- Al tracciamento, alla realizzazione ed alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche;
- Alla diffusione della frequentazione della montagna ed alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- Alla promozione, anche in collaborazione con Enti pubblici ed associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- Alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- Alla organizzazione, anche in collaborazione con altre sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con Soccorso Alpino per il soccorso di persone, in stato di pericolo, e per il recupero di vittime;
- A provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art.4 - L'Associazione è indipendente, apolitica, aconfessionale ed opera per il conseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Titolo III I SOCI

Art.5 - Sono previste le seguenti categorie di soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani, secondo quanto stabilito dallo Statuto art.II.1.

Art.6 - Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al CD, su apposito modulo fornito dalla Sezione, controfirmata da un socio ordinario presentatore iscritto alla Sezione da almeno un anno; per i minori la domanda deve essere firmata da chi esercita su di essi la potestà; nella domanda devono essere indicati i requisiti richiesti per l'appartenenza alle rispettive categorie di soci.

Art.7 - L'ammissione dei soci spetta, ad insindacabile giudizio, al CD della Sezione.

Nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione, la deliberazione negativa verrà comunicata all'interessato; le somme versate saranno restituite al medesimo.

L'ammissione ha luogo per tutto l'anno, con decorrenza dal principio del medesimo, eccettuato il caso in cui, venendo presentata la domanda nell'ultimo trimestre, il socio proposto dichiara di richiedere l'iscrizione per l'anno successivo.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto della Sezione, lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I., nonché ogni delibera dei relativi organi, si impegna ad agire secondo lo spirito informatore dell'Associazione; si dichiara disposto, per quanto in suo potere, a cooperare al conseguimento degli scopi del Club Alpino Italiano ed a prestare la sua attività al fine di portare l'associazione al maggior grado di efficienza.

Art.8 - I soci sono tenuti a versare alla Sezione la quota di iscrizione (comprensiva del costo della tessera) e la quota annuale nella misura che verrà stabilita anno per anno per le rispettive categorie di soci dall'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, dei Soci a valere per l'anno successivo; il versamento della quota annuale deve essere effettuato entro il 31 marzo.

I soci in servizio militare o civile sono esonerati dal pagamento della quota sociale, limitatamente alla parte destinata alla Sezione, pur conservando i diritti inerenti la loro qualità di soci.

I soci che abbiano una anzianità di iscrizione presso la Sezione di almeno dieci anni e che abbiano compiuto il 75° anno di età, possono essere in tutto od in parte esonerati dal pagamento della quota sociale, pur mantenendo tutti i diritti inerenti alla loro qualità.

Analoga norma vale per i soci che abbiano un'anzianità ininterrotta di iscrizione al C.A.I. di 50 anni.

Le quote spettanti alla Sede Centrale del C.A.I. saranno a carico della Sezione.

Art.9 - I diritti e doveri dei soci sono quelli stabiliti nell'art.II.4 dello Statuto e nell'art.II.IV.1 del Regolamento Generale C.A.I.; in particolare, il socio ha diritto di usufruire dei servizi organizzati dall'Associazione e di ricevere le eventuali pubblicazioni edite da questa, il tutto alle condizioni stabilite dall'Associazione medesima.

Il socio riceve dalla Sezione la tessera di riconoscimento e, ove contemplato, il diploma, secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale del C.A.I.

Ogni anno, al soci che raggiungono un'anzianità ininterrotta di iscrizione alla Sezione di 12 anni ed a quelli che raggiungono un'anzianità ininterrotta di iscrizione al C.A.I. di 25 e 50 anni, verranno consegnati speciali distintivi ricordo.

Art.10 - La qualità di socio si perde per morte (o per estinzione se trattasi di ente), per dimissioni, per morosità e per radiazione, così come previsto nell'art.II.5 dello Statuto e nell'art.II.V.1 del Regolamento Generale del C.A.I.

Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento, le dimissioni devono essere presentate per iscritto al CD della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art.11 - Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del CD della Sezione.

Il socio di cui sia stata accertata la morosità, perde tutti i diritti spettanti ai soci; la riammissione dei soci esclusi per morosità deve essere deliberata dal CD.

Art.12 - Coloro che abbiano perduto per dimissioni o per morosità la qualifica di socio, debbono, in caso di riammissione, assoggettarsi alle formalità stabilite per l'ammissione di nuovi soci.

Il socio riammesso perde la pregressa anzianità associativa a meno che non provveda al versamento, alla Sezione alla quale si era iscritto, delle quote associative annuali arretrate.

Art.13 - Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi.

Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Art.14 - Il CD può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito informatore dell'Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno; nei casi più gravi (indegnità, atti riconosciuti lesivi del prestigio o degli interessi dell'Associazione, ovvero gravi inosservanze dei relativi statuti e regolamenti), il CD può deliberare la radiazione del socio.

Titolo IV ORGANI DELLA SEZIONE

Art.15 - Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente,
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della Sezione.

Art.16 - Le cariche negli organi della struttura centrale e delle strutture periferiche sono elettive ed a titolo gratuito.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti, entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato, a partire dalla sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso.

Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico (Statuto art.VIII.1 e Regolamento Generale art.VIII.II.1).

Capo I L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.17 - L'AS è l'organo sovrano della Sezione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche i dissenzienti e gli assenti.

L'Assemblea dei Soci:

- adotta l'ordinamento e i programmi annuali delle attività della sezione;
- approva i bilanci consuntivi e preventivi e la relazione del presidente;
- delibera sulla quota associativa e sui contributi a carico dei soci;
- delibera sull'acquisto, alienazione e sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- delibera sullo scioglimento della Sezione;
- delibera su ogni altra questione che venga inserita nell'ordine del giorno dal CD o su proposta di almeno 50 soci aventi diritto al voto, da presentarsi al CD entro il 15 ottobre o il 31 dicembre per la successiva Assemblea Ordinaria;
- elegge i componenti degli organi di Sezione e i delegati alla AD tra i soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione con le modalità stabilite dal presente Statuto.

Art.18 - L'AS in seduta ordinaria viene convocata dal Presidente su delibera del CD entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed entro il mese di novembre per la determinazione della quota associativa annuale e per la determinazione della data delle elezioni alle cariche sociali.

Può essere inoltre convocata in seduta straordinaria quando il CD lo ritenga opportuno.

L'AS in seduta straordinaria deve essere convocata anche quando ne facciano richiesta motivata almeno 50 soci, aventi diritto al voto, o il CRC; se il CD non vi provvede entro trenta giorni dalla richiesta, potrà direttamente provvedere il CRC.

La convocazione avviene per iscritto, spedita a tutti i soci a mezzo del servizio postale o a mezzo sistemi telematici (e-mail, sms, fax ecc.), che il socio indicherà unitamente al relativo recapito, essa sarà esposta alla bacheca della Sezione, almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'AS; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il giorno il luogo e l'ora della convocazione.

Art.19 - Hanno diritto ad intervenire all'AS tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i soci, purchè maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle Assemblee ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione, che potrà tenersi anche ad un'ora di distanza dalla prima, l'AS è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art.20 - L' AS nomina il proprio presidente ed il segretario, il quale dovrà curare la redazione del verbale.

Ove occorra, si nominano gli scrutatori per verificare la regolarità delle eventuali votazioni.

Art.21 - Le deliberazioni dell'AS vengono prese per alzata di mano o per appello nominale o per votazione segreta, a seconda della decisione dei soci presenti aventi diritto al voto.

Sono escluse le votazioni per delega.

Art.22 - Le deliberazioni dell'AS sono prese a maggioranza dei voti. Tuttavia:

- le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili, ovvero modifiche statutarie, devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei votanti.
- la deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti i soci aventi diritto al voto.

Art.23 - Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine, non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo a norma dell'art. I.5 dello Statuto del C.A.I.

Art.24 - Le condizioni per l'eleggibilità alle cariche sociali e per l'attribuzione di incarichi, sono disciplinate dall'art.VIII.II.2 del Regolamento Generale.

Possono essere candidati alle cariche sociali solo i soci maggiorenni, ordinari e famigliari, dopo almeno due anni compiuti dalla loro adesione al C.A.I. la designazione e la elezione dei candidati alle cariche sociali e l'affidamento di incarichi ai soci sono effettuati assumendo come unici criteri di selezione l'idoneità e la disponibilità a operare con prestazioni personali volontarie e gratuite, svolte a favore del Club Alpino Italiano, dei suoi soci e di terzi, con professionalità, ad un buon livello di competenza e di efficienza.

Le elezioni delle cariche sociali e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, e di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta..

E' escluso pertanto dal procedimento di designazione od elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione, ed il voto per corrispondenza.

Per le elezioni delle cariche sociali, l' AS fisserà il luogo e la data delle elezioni e nominerà tre scrutatori ed un Comitato Elettorale, composto di tre membri, aventi l'incarico di raccogliere le liste dei candidati e di formarne una unica.

Gli scrutatori ed i componenti il Comitato Elettorale sono ineleggibili.

Le liste che il Comitato Elettorale potrà raccogliere, sette giorni liberi prima di quello fissato per le elezioni, dovranno essere sottoscritte da almeno 20 soci.

I soci eleggeranno con votazione unica, distintamente, il Presidente, i Consiglieri ed i Revisori dei Conti.

Si intenderanno eletti i candidati della lista unica predetta od i soci liberamente votati, che riporteranno il maggior numero di voti.

L' elezione del Presidente si effettua con voto preferenziale, che può essere attribuito, oltre che a qualsiasi socio eleggibile, anche a quei candidati a Consigliere che abbiano pure accettato la candidatura a Presidente; limitatamente a quest'ultimo caso, il voto preferenziale, per la nomina a Presidente, è valido, in subordine, per la nomina a Consigliere.

Nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale ad esclusione dei casi previsti dall'art.VIII.II.3 del Regolamento Generale che definisce le incompatibilità tra cariche sociali; in particolare, l'elezione a Delegato all'Assemblea dei Delegati ed all'Assemblea Regionale dei Delegati non è incompatibile con quella ad altre cariche sociali.

Gli scrutini dovranno essere firmati dagli scrutatori.

Capo II IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.25 - Il CD è composto dal Presidente e da otto Consiglieri di cui uno Vice- Presidente Vicario.

Art.26 - Nella prima riunione il CD elegge a scrutinio segreto il Vice-Presidente, il Segretario ed eventualmente il Tesoriere, che può anche essere estraneo al CD stesso,

Art.27 - Al CD spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Sezione, salvo le competenze dell' AS , di cui all'art.17 del presente Statuto ed in genere salvo le limitazioni contenute nello Statuto e nel Regolamento Generale del C.A.I.

In particolare, ferma restando la predetta generale competenza, il CD:

- convoca le Assemblee dei Soci;
- redige annualmente i bilanci consuntivo e preventivo e delibera sulla relazione del Presidente;
- propone all'assemblea dei soci il programma annuale delle attività della Sezione nonché la determinazione della quota associativa;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- autorizza il presidente a firmare gli atti negoziali, riguardanti la Sezione, determinandone comunque i poteri, in particolare, autorizza il Presidente ad accettare donazioni, eredità o legati o altre elargizioni sotto qualsiasi forma, con o senza condizioni o termini, a sua discrezione;
- delibera sulle domande di associazione di nuovi soci;
- propone incaricati o Commissioni destinati allo svolgimento di determinate attività sociali, fissandone le direttive di massima ed i termini entro i quali ciascun incaricato o Commissione dovrà riferire al CD sull'attività svolta;
- delibera la costituzione e lo scioglimento delle Sottosezioni e dei Gruppi;

Possono essere invitati ad assistere alle sedute del CD soci, ed anche non soci, aventi specifica competenza sugli argomenti da discutere.

Art.28 - Di regola il CD viene convocato almeno ogni due mesi, mediante avviso da comunicare non meno di otto giorni prima della seduta.

Il CD è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci o a richiesta di almeno tre Consiglieri.

Le riunioni del CD, presiedute dal Presidente o dal Vice-Presidente Vicario sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti l'intero CD,

Le deliberazioni del CD sono valide se prese a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il verbale della seduta è redatto dal Segretario e firmato da questi e dal Presidente.

Art.29 - Il CD ha facoltà di dichiarare decaduti dalla carica quei Consiglieri che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre sedute consecutive.

Ai Consiglieri decaduti, a norma del comma precedente, ed a quelli dimissionari, subentrano di diritto i candidati non eletti secondo la graduatoria delle elezioni.

Qualora il CD venga a ridursi della metà dei suoi componenti, il Presidente convocherà l'Assemblea dei Soci per l'elezione di un nuovo CD.

In caso di dimissioni dell'intero CD, la convocazione dell'AS dovrà essere fatta, ove occorra, nel termine di trenta giorni, a cura del CRC.

Capo III

IL PRESIDENTE ED IL VICE-PRESIDENTE

Art.30 - Il candidato alla carica di Presidente di Sezione al momento dell'elezione deve avere maturata esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale ed assolve alle seguenti funzioni specifiche:

- convoca le sedute dell'AS con delibera del CD; convoca e presiede le sedute del CD;
- presenta all'AS la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del CD;

- in caso di urgenza adotta i provvedimenti provvisori necessari nelle materie di competenza del CD, salvo a sottoporli alla ratifica di tale organo nella prima riunione possibile;
In caso di impedimento è sostituito dal Vice-Presidente Vicario.

Capo IV IL SEGRETARIO

Art.31 - Il Segretario compila i verbali delle riunioni del CD, che sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario medesimo, previa approvazione da parte del CD nella seduta successiva; cura l'attuazione delle deliberazioni di tale organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

Capo V IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.32 - Il CRC si compone di tre membri effettivi e di uno supplente; esso elegge tra i suoi componenti eletti il suo Presidente.

Art.33 - Il CRC è l'organo che esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione; ne esamina i bilanci d'esercizio e riferisce all'AS; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il CD.

I componenti il CRC hanno diritto di assistere alle riunioni dell'AS e del CD e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto di chiedere al CD notizie sull'andamento delle operazioni sociali e possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controlli.

Capo VI I DELEGATI

Art.34 - I delegati all'Assemblea dei Delegati del C.A.I. ed all'Assemblea dei Delegati Regionali sono eletti dall'AS e rappresentano, con il Presidente, la Sezione alle relative Assemblee.

Concordano con il CD le direttive generali circa gli argomenti all'ordine del giorno da discutere a dette Assemblee.

Capo VII DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

Art.35 - Gli eletti alle cariche sociali, durano in carica non più di tre anni.

Essi sono rieleggibili ad eccezione del Presidente che, dopo due incarichi consecutivi, può essere rieletto dopo almeno un anno d'interruzione. (art.VIII.I dello Statuto e art.VIII.II.5 del Regolamento Generale del C.A.I.).

La durata in carica dei Delegati è fissata in anni tre.

Titolo V RISORSE ECONOMICHE - ESERCIZI SOCIALI - BILANCI

Art.36 - La Sezione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività sociali da :

- a) quote di iscrizione annuali, detratta la parte spettante al C.A.I. e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art.37 - La Sezione, in quanto associazione di promozione sociale, è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui all'art. 36 lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22 della Legge 383/2000.

Art.38 - E' fatto obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale.

L'esercizio finanziario sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto, ai sensi di legge, il bilancio o rendiconto annuale consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci entro i primi tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio stesso.

I bilanci devono restare depositati presso la sede legale dell'associazione, a disposizione dei soci, almeno 15 giorni prima la convocazione dell'assemblea e restare, ivi, affissi per i 15 giorni successivi.

Art.39 - I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.

Non è ammessa la distribuzione ai soci anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote, del patrimonio della Sezione.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento della Sezione, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisore dei Conti del Club Alpino Italiano.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna ed amministrate per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale e dopo tale periodo la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, con finalità di pubblica utilità, a favore di altra associazione C.A.I. con similare finalità di promozione sociale.

Titolo VI SOTTOSEZIONI

Art.40 - La costituzione, finalità e ordinamento delle Sottosezioni è disciplinata dall'art.VI.3 dello Statuto e dal Titolo VI- Capo III del Regolamento Generale del C.A.I.

La Sezione può costituire una o più Sottosezioni, su richiesta di almeno 50 soci maggiorenni.

La costituzione delle eventuali Sottosezioni, deve essere deliberata dal CD della Sezione, che deve anche ratificarne i regolamenti; la costituzione delle Sottosezioni deve essere altresì approvata dal Comitato Direttivo Regionale.

Art.41 - La Sottosezione dispone di un grado di autonomia previsto dal presente Statuto, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale del C.A.I. e con i Raggruppamenti Regionali di Sezioni.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione, soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del CD della Sezione.

Art.42 - Le Sottosezioni sono dirette ed amministrate da un CD eletto dall'Assemblea dei Soci della Sottosezione, presieduto da un suo Presidente anch'esso eletto dall'Assemblea.

Entro venti giorni dall'elezione i nomi del Presidente e dei componenti il CD della Sottosezione dovranno essere comunicati, per la ratifica, al CD della Sezione.

Il Presidente di sottosezione partecipa alle riunioni del CD della Sezione con Voto consultivo.

Art.43 - I soci delle Sottosezioni agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei soci, fanno parte integrante della Sezione ed hanno gli stessi diritti e doveri dei soci di Sezione.

Art.44 - L'AS della Sottosezione deve essere convocata almeno una volta l'anno con preavviso al CD della Sezione il quale può delegare ad intervenire i suoi rappresentanti.

Art.45 - I rapporti economici tra la Sezione e le Sottosezioni, per quanto attiene alle quote sociali, vengono stabiliti dal CD della Sezione, in relazione anche al disposto dell'art. VI.3 dello Statuto del C.A.I.

Art.46 - Le Sottosezioni, una volta costituite, sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione e, conseguentemente di autonomia patrimoniale limitata a quella concessa dal CD della Sezione; il loro bilancio di esercizio annuale è però parte integrante di quello sezionale ed è pertanto sottoposto ad approvazione da parte dell'Assemblea plenaria dei Soci in seduta congiunta.

Per le obbligazioni assunte dalla Sottosezione, nei confronti sia della Sezione, sia dei soci e dei terzi, risponde la Sottosezione con il suo patrimonio. Delle obbligazioni stesse rispondono, anche personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito, in nome e per conto, della Sottosezione.

Art.47 - La sottosezione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea dei propri soci o per deliberazione del CD di Sezione.

In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del CRC regionale o interregionale competente per territorio.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

Art.48 - Quando i soci di una Sottosezione, per due anni consecutivi, si riducono al di sotto del numero minimo di venticinque, la Sottosezione deve intendersi automaticamente sciolta.

In tal caso, il CD della Sezione, accertata la sussistenza del detto presupposto, provvede alla nomina dei liquidatori;

Titolo VII GRUPPI

Art.49 - La Sezione, con deliberazione del CD, può autorizzare la costituzione di Gruppi di Soci che intendono sviluppare in particolare una delle attività statutarie dell'Associazione o, comunque, attività compatibili con i fini dell'Associazione stessa.

I Gruppi devono darsi un proprio Regolamento interno, che dovrà essere ratificato dal CD della Sezione.

I Gruppi non hanno distinta soggettività, ma solo autonomia contabile nei limiti dei fondi messi a loro disposizione.

Gli Organi direttivi dei Gruppi dovranno presentare all'approvazione del CD della Sezione i loro programmi ed i loro bilanci preventivi e consuntivi.

Alle sedute del CD della Sezione partecipa un rappresentante per Gruppo con voto consultivo.

I gruppi possono essere sciolti in qualsiasi momento dal CD della Sezione a suo insindacabile giudizio.

Art.50 - La Sottosezione Universitaria è costituita in Gruppo ai sensi dell'articolo precedente.

Titolo VIII CONTROVERSIE

Art.51 - (Rif. Art.VIII.2 dello Statuto del C.A.I.) Le controversie che dovessero sorgere tra soci, o fra soci e organi della Sezione, o fra soci ed Organi Direttivi dei Gruppi, o fra Sottosezioni e la Sezione, non potranno venire deferite all'Autorità giudiziaria se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione, da effettuarsi a cura dell'Organo competente entro 60 giorni dalla Presentazione di motivato ricorso allo stesso.

Organi competenti ad esperire il tentativo di conciliazione sono:

- il Comitato Direttivo Regionale per le controversie fra soci ed Organi della Sezione, e fra Sottosezioni e Sezione.

Art.52 - Avverso le deliberazioni degli Organi della Sezione che si ritengano in violazione del presente Statuto o dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I., è data possibilità di ricorso a norma del Regolamento Disciplinare del C.A.I.

Titolo IX DISPOSIZIONE FINALE

Art.53 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano lo Statuto, il Regolamento Generale del C.A.I. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione; essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Il testo suesposto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci della Sezione di Catanzaro del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 24.novembre 2006, riveduto e corretto nella seduta del 23 Marzo 2007.

Il Presidente della Sezione

.....




Il Presidente dell'Assemblea

.....
